

Marina Militare
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO GENERALE

PROCESSO VERBALE N. 134 IN DATA 19.12.2025

Oggetto: Procedura negoziata ex art. art. 76, comma 2 lett. b.1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. finalizzata alla acquisizione di n. 5 “*skills documentaries*” focalizzati sulle competenze e opportunità di crescita personale e professionale che l’esperienza in Marina offrirebbe ai giovani arruolati.

Riferimenti:

- a. il foglio M_D MSTAT 0083331 in data 23.09.2025 con cui veniva conferito mandato a MARIUGCRA per avviare la procedura negoziata in oggetto;
- b. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c. Procedura negoziata su Piattaforma Acquisti in Rete PA ID n. 5672719;
- d. Ordine di Servizio n. 424 in data 10.11.2025 di MARIUGCRA;
- e. Processo Verbale n. 115 in data 11.11.2025;
- f. Foglio prot. n. 12316 in data 12.11.2025 di MARIUGCRA;
- g. Missiva (prot. int. n. 12640 in data 20.11.2025) della ditta PAPARUSSO Communication società Benefit;
- h. Processo Verbale n. 119 in data 20.11.2025;
- i. Ordine di Servizio n. 438 in data 24.11.2025 di MARIUGCRA;
- j. Processo Verbale n. 125 in data 27.11.2025;
- k. Ordine di Servizio n. 3 in data 15.12.2025 di MARIUGCRA.

L’anno 2025, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 08:30 presso l’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare (MARIUGCRA), si è riunita la sottoannotata Commissione, nominata con l’Ordine di Servizio in riferimento k):

- C.C. (CM) Gianclaudio ELETTO	PRESIDENTE
- C.C. (CM) Nicola LENZI	MEMBRO
- T.V. (CM) Angela BERNARDI	MEMBRO E SEGRETARIO

per procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. da parte della ditta PAPARUSSO COMMUNICATION SOCIETÀ BENEFIT, nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione.

La Commissione ha verificato tutta la documentazione pertinente e ha constatato, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale della Società PAPARUSSO COMMUNICATION SOCIETÀ BENEFIT, tramite il Certificato del Casellario Giudiziale n. 7730707/2025/R, la sussistenza di un provvedimento di condanna definitiva a carico di un membro della compagine societaria (socio di maggioranza proprietario del 33,34% del capitale sociale complessivo) con la carica di Procuratore.

Tale provvedimento reca una sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27/02/2015, divenuta irrevocabile dal 05/05/2016, relativa al reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma 1 c.p..

A tal proposito la Commissione osserva che tale fattispecie di reato è stata recentemente abrogata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ed è idealmente confluita all'interno dell'art. 346-bis c.p., il quale sanziona – tutt'oggi – le condotte di traffico di influenze illecite.

Sull'argomento si sono definitivamente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito all'ipotetica continuità normativa tra l'abrogato art. 346 c.p. (millantato credito c.d. corruttivo) e l'art. 346-bis c.p. come modificato dopo la l. 3/2019, stabilendo incontrovertibilmente che ***“non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito [...] e il reato di traffico di influenze illecite [...]. Le condotte, già integranti gli estremi dell'abolito reato di cui all'art. 346 c.p. potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa [...] purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice”***.

In ultimo, la Commissione rileva che tale situazione non è stata menzionata dall'operatore economico all'interno delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà accluse nella “busta amministrativa” e rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici previsti agli artt. 94-95-98 del Codice.

Al riguardo la Commissione ritiene che tale condotta non integri una violazione dell'obbligo di cui all'art. 96, co. 14 del Codice previsto in capo agli operatori economici in merito all'onere di ***“comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale”***, in quanto tale provvedimento è stato evinto all'interno della documentazione reperibile sul F.V.O.E. della Società PAPARUSSO COMMUNICATION SOCIETÀ BENEFIT.

In definitiva, dunque, in considerazione:

- dei principi di diritto espressi dal citato Supremo Organo giurisdizionale e su menzionati;
- della notevole risalenza nel tempo dei fatti sanzionati (commessi *“in epoca anteriore e prossima al 26.09.2012”*);
- della opinione unanime dei membri di questa Commissione per cui la mancata resa dell'informazione all'interno dei documenti autocertificativi resi dall'operatore economico in merito a fatti e provvedimenti costituenti possibili cause di esclusione non rilevi ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice (così come statuito dall'art. 96 co. 14 del Codice);

la Commissione ritiene che l'integrità e l'affidabilità professionale dell'operatore economico PAPARUSSO COMMUNICATION SOCIETÀ BENEFIT nel suo complesso

non venga inficiata o messa in discussione e, per tali motivi, dichiara soddisfatte le esigenze di comprova necessarie e chiude i lavori alle ore 11.00.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE

C.C. (CM) Gianclaudio ELETTO

MEMBRO

C.C. (CM) Nicola LENZI

MEMBRO E SEGRETARIO

T.V. (CM) Angela BERNARDI

Per presa visione:

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Contrammiraglio Jacopo ROLLO

Per presa visione:

IL CAPO UFFICIO GENERALE

Ammiraglio Ispettore Capo Pierluigi MONGELLI